

TITOLO I
COSTITUZIONE DELLA SOCIETA'

ART. 1 – DENOMINAZIONE

E' costituita una Società per Azioni sotto la denominazione "CALTAGIRONE S.p.A." che è retta dal presente Statuto.

ART. 2 – SEDE

La sede della Società è in Roma.

L'organo amministrativo potrà istituire o sopprimere sedi secondarie, succursali, rappresentanze e stabilimenti sociali in Italia ed all'Estero; potrà inoltre trasferire l'indirizzo della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune.

ART. 3 – DURATA

La Società ha la durata fino al 31 dicembre 2100.

ART. 4 – OGGETTO

La Società ha per oggetto l'assunzione e la gestione di partecipazioni, azionarie e non, anche di controllo, in imprese edilizie, industriali, commerciali, finanziarie e di leasing; sia in Italia che all'Estero.

Inoltre la Società ha per oggetto le seguenti attività da esercitare sia in Italia che all'Estero:

- a) assumere anche in concorso con terzi, iniziative ed attività di interesse pubblico o privato aventi principalmente per oggetto l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, marittimi e ferroviari di qualsiasi genere;
- b) esercitare l'industria della lavorazione di manufatti in cemento ed industrie congeneri;
- c) assumere appalti e concessioni di lavoro e forniture di materiali e macchinari edilizi ed affini;

- d) comprare, vendere, amministrare, costruire, trasformare beni immobili sia rustici che urbani anche per conto di terzi o in compartecipazione;
- e) assumere interessenze in imprese che abbiano attinenza o affinità con l'oggetto sociale;
- f) acquistare e vendere brevetti che abbiano attinenza con l'oggetto sociale;
- g) compiere qualsiasi operazione mobiliare o finanziaria che abbia in qualsiasi modo attinenza o affinità con le attività sociali, compresa quella di dare garanzie e prestare avalli e fidejussioni a favore di terzi in qualsiasi forma.

ART. 5 – CAPITALE

Il capitale sociale è di EURO 120.120.000,00= (Euro centoventimilionicentoventimila virgola zero), diviso in numero 120.120.000= azioni da nominali 1 (uno) Euro ciascuna.

TITOLO II

ORGANI SOCIALI

ART. 6 – ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata mediante avviso pubblicato nei termini di legge sulla Gazzetta Ufficiale o sul quotidiano "Il Messaggero".

Sono legittimati all'intervento in Assemblea gli Azionisti cui spetta il diritto di voto i quali abbiano preventivamente depositato presso la sede sociale le certificazioni o le comunicazioni previste dal secondo comma dell'art. 2370 c.c. nel termine di due giorni precedenti la data della singola riunione assembleare.

L'Assemblea ordinaria sarà convocata ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

L'Assemblea, tanto ordinaria quanto straordinaria, può essere convocata anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia.

Per le norme relative alle modalità di convocazione ed alla validità della costituzione e delle deliberazioni delle assemblee sia ordinaria sia straordinaria, si fa riferimento alla normativa vigente.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o da chi ne fa le veci o in mancanza, dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

Il Presidente dell'Assemblea accerta il diritto dei Soci e dei loro delegati di partecipare all'Assemblea e constata che questa sia validamente costituita, dirige e regola la discussione e stabilisce le modalità delle votazioni.

ART. 7 – AMMINISTRATORI

La Società è amministrata da un Consiglio composto da 7 a 15 membri.

I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e possono essere rieletti.

L'elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente.

Le liste devono essere depositate presso la sede sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'Assemblea in prima convocazione.

Le liste indicano quali sono i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge e sono corredate dal curriculum vitae dei candidati che illustri le caratteristiche professionali e personali dei medesimi e dalla loro accettazione della candidatura.

Ogni azionista può presentare o concorrere alla presentazione di una sola lista contenente un numero massimo di 15 candidati indicati con un numero progressivo; ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Il primo candidato della lista di minoranza che abbia ottenuto il maggior numero di voti e non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con la lista risultata prima per numero di voti, è eletto Amministratore; gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione saranno tratti secondo l'ordine progressivo indicato nella lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, risulteranno eletti, all'esito della votazione, tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

Ai fini del riparto degli Amministratori da eleggere non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta per la presentazione della stessa.

Per la nomina di amministratori che abbia luogo al di fuori delle ipotesi di rinnovo dell'intero Consiglio di Amministrazione, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge e senza osservare il procedimento sopra previsto.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, si provvede ai sensi dell'art. 2386 del codice civile.

Il Consiglio sceglie annualmente tra i suoi membri il Presidente e fino a tre Vice Presidenti.

Tutti e quattro hanno la legale rappresentanza della società disgiuntamente fra di loro.

Il Consiglio potrà delegare la rappresentanza legale singolarmente e congiuntamente sia ad altri Consiglieri sia ai Direttori della Società.

Procure speciali per l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio potranno essere conferite dal Presidente o dai Vice Presidenti alle persone indicate dal Consiglio nelle deliberazioni anzidette.

Il Consiglio di Amministrazione, anche tramite i Legali Rappresentanti, ovvero direttamente questi ultimi, riferiscono al Collegio Sindacale sull'attività della Società e sue controllate con periodicità almeno trimestrale.

Il Consiglio elegge annualmente un Segretario scegliendolo anche al di fuori dei suoi membri.

Le riunioni del Consiglio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Consiglio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura del relativo verbale.

ART. 8 - POTERI DEGLI AMMINISTRATORI

Al Consiglio sono demandati tutti i poteri di Amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano stati tassativamente riservati dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Il Consiglio è inoltre competente ad assumere le deliberazioni concernenti:

- l'incorporazione o la scissione di società nei particolari casi previsti dalla legge;
- l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie;
- l'indicazione di quali tra gli amministratori hanno la rappresentanza della società;
- la riduzione del capitale in caso di recesso del socio;
- il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.

Il Consiglio può nominare annualmente un Comitato Esecutivo, composto da tre a cinque membri fra cui il Presidente ed uno o più Vice Presidenti e potrà avvalersi dello stesso Segretario del Consiglio.

Il Comitato Esecutivo nei casi di urgenza delibera per il Consiglio ferme le esclusioni previste dall'articolo 2381 Cod. Civ.. Il Consiglio può delegare ad uno o più dei suoi membri le proprie attribuzioni che per legge siano delegabili determinandone i limiti della delega e gli eventuali compensi.

ART. 9 - CESSAZIONE DI AMMINISTRATORI

Venendo a mancare uno o più Amministratori durante l'esercizio si sostituiscono ai sensi dell'Art. 2386 Cod. Civ.. Venendo a mancare la maggioranza dei Consiglieri nominati dall'Assemblea si dovrà convocare senza indugio l'Assemblea stessa per provvedere alla integrazione.

ART. 10 – MAGGIORANZA

Per le deliberazioni del Consiglio vale il disposto dell'art. 2388 Cod. Civ. Non è ammesso in Consiglio il voto dato per rappresentanza. In caso di parità la proposta si intende respinta.

ART. 11 – SINDACI

Il Collegio Sindacale è composto di tre Sindaci effettivi e tre Sindaci Supplenti a cui spetterà la retribuzione determinata dall'Assemblea.

I sindaci restano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

L'elezione dei componenti il Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci aventi diritto di voto che rappresentino almeno il due per cento del capitale sociale o la diversa soglia stabilita ai sensi della normativa vigente. Le liste devono essere depositate presso la Sede Sociale entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la riunione dell'assemblea in prima convocazione. I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione attestante il possesso del numero delle azioni necessarie alla presentazione della lista.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine per la presentazione delle liste sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci appartenenti al medesimo gruppo o aderenti ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data, fermo restando il rispetto degli obblighi di pubblicità ai sensi della normativa vigente. In tale caso la soglia prevista dal comma precedente per la presentazione delle liste è ridotta della metà.

Le liste devono essere corredate dalle informazioni relative ai soci che le hanno presentate, dall'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, dal curriculum vitae di ciascun componente della lista nonché da una dichiarazione dei medesimi attestante, sotto la propria personale responsabilità, il possesso dei requisiti previsti dalla legge e la propria accettazione della candidatura.

Unitamente all'elenco devono essere depositati, a cura dei presentatori, il consenso scritto alla candidatura e l'attestazione dell'insussistenza di cause di ineleggibilità e/o decadenza.

Le liste per l'elezione dei componenti il Collegio Sindacale recano i nominativi di uno o più candidati, comunque in numero non superiore ai sindaci da eleggere, contrassegnati da un numero progressivo; le liste possono essere ripartite in due sezioni, ciascuna con un massimo di n. 3 candidati (progressivamente numerati) per la carica di sindaco effettivo e di sindaco supplente.

Nessun socio potrà presentare o votare, anche per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, più di una lista ed ogni candidato potrà candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I presentatori dovranno comprovare la loro qualità di Socio depositando, contestualmente all'elenco, la certificazione per la partecipazione all'assemblea.

All'esito della votazione risulteranno eletti sindaci effettivi i primi due candidati della lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti (la "Lista di Maggioranza") e il primo candidato della lista – presentata e votata da parte di soci che non siano collegati, neanche indirettamente, ai soci di riferimento – che sarà risultata seconda per numero di voti (la "Lista di Minoranza") il quale assumerà la carica di Presidente del Collegio Sindacale.

Risulteranno altresì eletti:

- due Sindaci Supplenti tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Maggioranza;
- un Sindaco Supplente tra i candidati indicati in numero progressivo nella sezione "Sindaci Supplenti" della Lista di Minoranza.

In caso di presentazione di una sola lista o nel caso in cui una sola lista riporti voti, all'esito della votazione, risulteranno eletti tutti i candidati della stessa in base alle ordinarie maggioranze di legge.

In caso di mancata assunzione o di cessazione dalla carica di un Sindaco Effettivo subentra il Supplente appartenente al medesimo elenco.

L'Assemblea chiamata a reintegrare il Collegio ai sensi di legge provvederà in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.

Non possono essere inseriti negli elenchi candidati che ricoprano già incarichi di Sindaco in altre tre società quotate, con esclusione delle Società del Gruppo di controllo o che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dalla normativa applicabile.

I Sindaci uscenti sono rieleggibili.

Le riunioni del Collegio saranno validamente costituite anche quando tenute a mezzo video-conferenze o tele-conferenze, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli altri intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopra venga dato atto nel relativo verbale. Verificandosi tali presupposti, la riunione del Collegio si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente del Collegio Sindacale.

ART. 12 – DIRIGENTE PREPOSTO

Il Consiglio di Amministrazione nomina e revoca il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili, previo parere del Collegio Sindacale. Il dirigente sarà scelto tra coloro che abbiano maturato una adeguata esperienza in materia di amministrazione, finanza e controllo presso società di rilevanti dimensioni ovvero nell'esercizio dell'attività professionale e posseggano i requisiti di onorabilità previsti per gli amministratori.

Il venir meno dei requisiti di onorabilità nel corso del mandato determina la decadenza dall'incarico; in tal caso, si provvede alla tempestiva sostituzione del dirigente decaduto.

Il Consiglio di Amministrazione, all'atto della nomina, stabilisce la durata della carica del dirigente preposto.

TITOLO III

BILANCIO ED UTILI

ART. 13 - ESERCIZIO SOCIALE

L'esercizio sociale comincia il 1° Gennaio e si chiude il 31 Dicembre dello stesso anno.

ART. 14 - RIPARTIZIONE UTILI

Gli utili netti risultanti dal bilancio, previa deduzione del 5% da destinare alla riserva legale, sino a che questa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, e dell'1,50% a disposizione del Consiglio di Amministrazione, sono ripartiti alle azioni, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

TITOLO IV

NORME FINALI

ART. 15 – LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento anticipato l'assemblea nomina un liquidatore, determina i poteri, fissa il compenso ed impartisce direttive per la liquidazione.

ART. 16 – RINVIO

Per quanto non contemplato nell'atto costitutivo e nel presente statuto, il quale si considera parte integrante dell'atto stesso, si fa espresso rinvio alle norme di legge.